



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI
S.CROCE



**COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI**

Santa Croce sull'Arno, li 08 febbraio 2021.

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

COLLABORATORI

CIRCOLARE N. 5/2021

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)

Dott.ssa Monica Masini

(commercialista – revisore contabile)

Dott. Luca Grossi

(commercialista – revisore legale)

Dott.ssa Benedetta Caponi

(commercialista)

Dott.ssa Paola Urti

(avvocato)

Indice

- *La Lipe del quarto trimestre;*
- *Autoliquidazione Inail 2020/2021;*
- *La Certificazione Unica 2021;*
- *Scade il 31 marzo 2021 la certificazione degli utili corrisposti nel 2020;*
- *Scade il 16 marzo la tassa di CC.GG. sui libri sociali per l'anno 2021;*
- *Entro 16 marzo 2021 l'invio dei dati della dichiarazione precompilata relativi al 2020;*
- *Dichiarazione tardiva dei redditi per il periodo d'imposta 2019;*
- *Novità del modello di dichiarazione annuale IVA2021 relativa all'anno 2020;*
- *L'utilizzo e la contabilizzazione del credito d'imposta investimenti.*

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1°piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336
info@sca.pi.it
www.sca.pi.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

LA LIPE DEL QUARTO TRIMESTRE

Per quanto riguarda la comunicazione delle liquidazioni Iva (LIPE), si ricorda che l'adempimento relativo all'ultimo trimestre dell'anno presenta alcune particolarità, che di seguito sono riassunte.

Liipe 4° trimestre "incorporata" nella dichiarazione

È prevista la possibilità di non presentare la comunicazione trimestrale riguardante gli esiti delle liquidazioni periodiche (la cosiddetta LIPE) relativa al quarto trimestre, laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati venga trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

In pratica la LIPE relativa al 4° trimestre 2020 potrà non essere presentata autonomamente laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2021, relativa al periodo d'imposta 2020, tassativamente entro la

data del 28 febbraio 2021 (in luogo dell'ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2021). A tal fine, nel modello di dichiarazione Iva annuale è presente un quadro VP che riproduce sostanzialmente i contenuti della LIPE e che, come detto, non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al mese di febbraio.

L'Acconto

Va inoltre segnalato il fatto che la comunicazione del quarto trimestre presenta alcune particolarità che devono essere considerate.

Prima di tutto va evidenziato che rispetto ai mesi/trimestri precedenti va compilata la casella dedicata all'acconto Iva: si tratta della casella VP13 "Acconto dovuto". Tale dato va inserito anche l'acconto non è stato effettivamente versato, da parte dei soggetti tenuti a tale versamento.

Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

Contribuenti trimestrali

I soggetti che adottano la periodicità trimestrale per la liquidazione dell'Iva devono osservare alcune accortezze nella compilazione della LIPE relativa al quarto trimestre.

Per tali soggetti le istruzioni precisano che nella compilazione della comunicazione non si deve tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (come ad esempio il calcolo definitivo del *pro rata* o la rettifica della detrazione, ovvero ancora nel caso di applicazione di particolari regimi speciali).

Poiché i contribuenti trimestrali liquidano il quarto trimestre in dichiarazione, la corrispondente comunicazione nei fatti risulta essere parziale: le istruzioni, infatti, precisano che essi non devono procedere alla compilazione dei rigi relativi alla liquidazione ed in particolare i rigi VP11, VP12 e VP14.

È bene ricordare che, al contrario, i contribuenti che liquidano l'imposta a cadenza mensile, per i quali l'ultima LIPE raggruppa gli ultimi tre mesi dell'anno, dovranno comunque dare evidenza del debito d'imposta del rigo VP14 colonna 1.

I contribuenti trimestrali devono inoltre prestare attenzione alla compilazione del rigo VP1, riguardante il periodo di competenza della liquidazione. I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'articolo 7, D.P.R. 542/1999 (trimestrali per opzione), devono indicare in colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021

Il prossimo **16 febbraio 2021** i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) e anticipo per l'anno in corso (rata). Attraverso l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all'Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

Il versamento ed il modello 1031 hanno però diverse scadenze:

Versamento premio Inail	16 febbraio 2021
Presentazione modello 1031	1° marzo 2021

➔ Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.

Il premio può essere versato in un'unica soluzione entro il 16 febbraio 2021 o in 4 rate di uguale importo.

In caso di pagamento rateale, è necessario darne comunicazione tramite i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni: la prima delle 4 rate andrà versata entro il 16 febbraio 2021 e le successive 3 rispettivamente entro:

- il 17 maggio 2021;
- il 20 agosto 2021;
- il 16 novembre 2021.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base al tasso annuo comunicato dall'Inail stessa. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione Inail 2020/2021 da indicare nel modello F24 è 902021.

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021

L'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento del 15 gennaio 2021**, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2021, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2020, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2021, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Novità

Nel modello sono stati previsti dei nuovi campi nei quali far confluire i dati relativi al:

- trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente,
- il premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività durante il *lockdown* di marzo 2020 e
- la clausola di salvaguardia introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19 per permettere ai lavoratori posti in CIG con pagamento diretto da parte dell'Inps, la fruizione del *bonus* Irpef.

Termini

La CU 2021 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Nel 2021 debutta il nuovo termine del **16 marzo 2021**, sia per la trasmissione telematica delle CU sia per la consegna della Cu sintetica al percipiente del reddito certificato.

Scade il **2 novembre 2021** (in quanto il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770).

SCADE IL 31 MARZO 2021 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2020

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2021 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2020.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2021

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2021.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro ➔ per la generalità delle società

516,46 euro ➔ per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro

➔ Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;

- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2021, anno per il quale si versa la tassa.

➔ Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

ENTRO 16 MARZO 2021 L'INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA RELATIVI AL 2020

Da alcuni anni l'Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all'Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria e degli appositi *software* di compilazione resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati.

Riepilogando, i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata entro il 16 marzo 2021 sono:

- le imprese assicuratrici;
- le forme pensionistiche complementari;
- i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;
- le università statali e non statali;
- i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
- i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;
- gli enti previdenziali;
- i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;
- gli amministratori di condominio;
- le banche e le poste;
- gli asili nido pubblici e privati.

È disponibile al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/impresecomunicazioni/dati-per-la-dichiarazione-precompilata> una apposita sezione dalla quale scaricare i software e le specifiche tecniche utili alla predisposizione delle comunicazioni telematiche.

Il **provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 329652/2020** ha previsto che a decorrere dal periodo di imposta 2020 vanno comunicati all’Anagrafe tributaria esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione di imposta del 19% ai fini Irpef, sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 679 della L. 160/2019.

Facoltativa la comunicazione per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie

Il **decreto 10 agosto 2020** del Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito le istruzioni per la trasmissione delle informazioni sulle spese per l’istruzione diverse da quelle universitarie.

I soggetti interessati all’invio sono quelli che fanno parte del Sistema nazionale di istruzione: le scuole statali e paritarie private e degli enti locali.

La comunicazione è facoltativa per i periodi di imposta 2020 e 2021 e sarà obbligatoria a decorrere dal periodo di imposta 2022.

Non ancora pubblicato il decreto sulle erogazioni liberali ad associazioni e fondazioni

Si ricorda che un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 gennaio 2018 (e il successivo provvedimento n. 34431/2018) ha introdotto, in via sperimentale e facoltativa per il triennio 2017/2018/2019, la comunicazione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro eseguite nell’anno precedente dalle persone fisiche.

Dal periodo di imposta 2020 un nuovo decreto doveva individuare a regime i termini e le modalità di trasmissione telematica obbligatoria dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta.

L’obbligo di effettuazione della comunicazione telematica riguarderebbe le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

➔ Ad oggi quest’ultimo decreto non risulta ancora pubblicato: si ritiene che in assenza di nuovi chiarimenti ministeriali la comunicazione per il periodo di imposta 2020 delle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni di imposta non sia obbligatoria.

DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019

Segnaliamo a tutti i Clienti che, il prossimo **1° marzo 2021** (il quanto il 28 febbraio, novantesimo giorno, cade di domenica) scade il termine per provvedere all’invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019, non trasmessa nel termine ordinario del 30 novembre 2020 (ossia 90 giorni dalla scadenza di invio).

Tale invio, definito “tardivo”, consente di non considerare come “omessa” la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l’invio interviene successivamente a tale data) e può essere **sanata con il versamento di una sanzione ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso**.

Così operando (presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni) la dichiarazione si considera regolarmente “presentata”, ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell’omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

Ricordiamo, inoltre, che applicando il ravvedimento operoso, è possibile definire la ritardata presentazione con sanzioni davvero contenute:

- la sanzione per il ritardato invio del modello è ridotta a **25 euro** (ossia 250 euro ridotto a 1/10);
- inoltre, nel solo caso di **imposte non versate**, sarà applicabile la sanzione del **3,75%** (ossia la sanzione del 30% ridotta a 1/8, in quanto dette imposte vengono versate entro un anno dalla scadenza originaria del versamento delle imposte).

Si invita, pertanto, la clientela a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d’imposta 2019 non si sia tralasciato di consegnare allo Studio la documentazione relativa a un eventuale reddito percepito e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2019, ovvero a un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita la clientela a contattare il professionista di riferimento per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione.

Pertanto, al fine di consentire allo Studio di elaborare e inoltrare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2019, si invita la clientela a consegnare con la massima tempestività la documentazione necessaria (in *primis* quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare).

NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2021 RELATIVA ALL’ANNO 2020

Con il **provvedimento direttoriale prot. n. 13095/2021 del 15 gennaio 2021** l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione annuale IVA2021 relativo all’anno 2020 con le relative istruzioni di compilazione, al fine di permettere ai soggetti obbligati di assolvere al tradizionale adempimento dichiarativo annuale previsto ai fini Iva.

La dichiarazione, che può essere ordinariamente presentata già dal 1° febbraio ma non oltre il successivo 30 aprile 2021, presenta anche quest’anno rilevanti novità dal punto di vista strutturale.

Descriviamo pertanto le novità del modello, riservando maggior spazio a quelle ritenute di maggiore interesse.

Le principali novità in sintesi

- Viene introdotto un nuovo rigo VA16 finalizzato all’indicazione dei versamenti sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19;
- Viene modificata la modalità di compilazione del quadro VQ al fine di limitare lo stesso al solo “ripristino” del credito IVA connesso ad omessi versamenti periodici relativi agli anni

2018 e 2019;

- Viene introdotto un nuovo **rigo VL41** al fine di gestire gli omessi versamenti periodici relativi all'anno 2020 in presenza di un risultato a credito.

Versamenti sospesi causa Covid-19: il nuovo rigo VA16

Come evidenziato nello schema precedente, nel quadro VA del modello di dichiarazione IVA2021 viene inserito un nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta dei soggetti che, avendone titolo in base alle disposizioni normative emanate nel corso del 2020, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti Iva (compreso il saldo 2019).

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19					
Codice		Importo	Codice		Importo
1	2	,00	3	4	,00
5	6	,00	7	8	,00
9	10	,00	11	12	,00
13	14	,00	15	16	,00
17	18	,00			

In particolare, va indicato:

- nel campo 1 lo specifico codice relativo alla disposizione normativa della sospensione desumibile dalla tabella di seguito riportata;
- nel campo 2 l'importo dei versamenti sospesi relativi al codice di campo 1.

I casi di sospensione dei versamenti

codici	
2	Soggetti aventi residenza, sede legale/operativa nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020.
4	Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dello Stato indicati all'articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma.
5	Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dello Stato indicati all'articolo 61, comma 2, lettera b), D.L. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive, etc.).
6	Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro (articolo 62, comma 2, D.L. 18/2020) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale/operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (articolo 62, comma 3, D.L. 18/2020).
7	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (articolo 18, commi 1, 3 e 6, D.L. 23/2020).
8	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (articolo 18, commi 1, 3 e 6, D.L. 23/2020).

9	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime attività che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 (articolo 18, commi 1, 3, 5 e 6, D.L. 23/2020).
12	Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti Iva in scadenza nel mese di novembre 2020 (articolo 13-ter, D.L. 137/2020).
13	Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti Iva in scadenza nel mese di dicembre 2020 (articolo 13-quater, D.L. 137/2020).

Omessi versamenti Iva periodici: le modifiche ai quadri VL e VQ

Come precisato nelle istruzioni alla compilazione del quadro VQ, tale quadro (introdotto nel modello dichiarativo dello scorso anno) è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica "non spontanei" ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d'imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.

In concreto, quindi, la compilazione del quadro VQ presente nel modello di dichiarazione IVA2021 relativo al 2020, permette di far emergere il credito maturato collegabile ai versamenti IVA periodici "non spontanei" relativi agli 2018 e 2019.

Per quanto riguarda, invece, il recupero di versamenti periodici relativi all'anno 2020 non eseguiti nei termini tramite ravvedimento operoso (casistica riconducibile ai versamenti "spontanei"), l'informazione dovrà altresì emergere dai dati indicati nel quadro VL del modello dichiarativo.

La novità del quadro VQ

Nel quadro VQ è stato inoltre introdotto il nuovo campo 7 denominato "Versamenti sospesi per eventi eccezionali" (non collegati alle sospensioni dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19) nel quale indicare l'Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per "eventi eccezionali" tra il giorno successivo alla presentazione del modello di dichiarazione IVA2020 relativo all'anno 2019 e la data di presentazione dell'attuale modello dichiarativo IVA2021 per l'anno 2020.

QUADRO VQ		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo		IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	
VERSAMENTI PERIODICI OMESSI		1	2	3	4		
Anno		<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00		
VQ1	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	5	<input type="text"/> ,00	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	7	Credito maturato	8
	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	6	<input type="text"/> ,00				
Codice fiscale		9		Modulo	10	Gruppo	11

Ai soli fini di "monitoraggio" viene inserito nel quadro VL del modello dichiarativo IVA2021 un nuovo rigo VL41 nel quale indicare, con riferimento al 2020, le seguenti informazioni:

- nel **campo 1**, la differenza (positiva) tra l'Iva periodica dovuta e l'Iva periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30;
- nel **campo 2**, la differenza (positiva) tra il credito "potenziale" che si sarebbe generato in caso di integrale versamento dell'Iva periodica entro la data di presentazione del modello di dichiarazione IVA2021 e il credito "effettivo" di rigo VL33. Detto rigo, precisano le istruzioni, va compilato solo se la predetta differenza è positiva. Il "credito potenziale" è pari al risultato, se

positivo, della somma algebrica dei seguenti campi: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23).

VL41	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata</th> <th style="width: 50%;">Differenza tra credito potenziale e credito effettivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">,00</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> </tbody> </table>	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	1	2	,00	,00
Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo						
1	2						
,00	,00						

Le altre novità del modello IVA2021

In aggiunte alle modifiche in precedenza descritte evidenziamo in forma di rappresentazione schematica le altre novità ricavabili dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA2021 per l'anno 2020.

Quadri VE-VF	<ul style="list-style-type: none"> - vanno ricomprese nel rigo VE33 le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi esenti ai sensi dell'art.124 DL 34/2020 ("Decreto Rilancio") (ad esempio, cessioni di mascherine e altri dispositivi di protezione individuali) mentre i relativi acquisti vanno indicati nel rigo VF16 campo 2. - viene inserita nella sezione 3 del quadro VF, al rigo VF30, una nuova casella 10 riservata ai produttori agricoli che hanno applicato il regime forfetario previsto per l'attività di oleoturismo di cui alla L.160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020). - viene introdotto nel rigo VF34 un nuovo campo 9 dedicato alle operazioni esenti collegate all'emergenza epidemiologica da Covid19 che non debbono influenzare il calcolo del <i>pro rata</i> generale di detrazione
Quadro DI	<ul style="list-style-type: none"> - a seguito delle novità introdotte in materia di dichiarazioni d'intento a opera dell'articolo 12-septies, D.L. 34/2019 ("Decreto Crescita") viene soppresso il quadro VI relativo all'indicazione degli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute.
Quadro VO	<ul style="list-style-type: none"> - viene inserito un nuovo rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici (cosiddetti servizi "TTE") di cui al nuovo art.7-octies DPR 633/72 nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia (disposizione in vigore dal 10 giugno 2020). Tale casella va barrata - in presenza nell'anno precedente di un ammontare complessivo delle predette operazioni non superiore a 10.000 euro - per comunicare l'opzione dal 2020 per l'applicazione dell'Iva nello Stato UE del committente; - viene inserita nel rigo VO26 una casella che permette di comunicare – già per l'anno 2020 - la revoca dell'opzione per il metodo registrato=incassato di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 (contribuenti in contabilità semplificata per cassa); - viene inserito un nuovo rigo VO36 riservato ai soggetti esercenti l'attività oleoturistica per comunicare l'opzione – già dall'anno 2020 - per l'applicazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari.

Nuova ipotesi di esonero da visto per compensazioni/rimborsi in caso di buona pagella Isa

Come per lo scorso modello dichiarativo, per i contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità (i cosiddetti Isa) che nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, spettano ai fini Iva una serie di benefici tra cui:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Quest'anno, per effetto delle disposizioni contenute nel provvedimento direttoriale n. 183037 del 30 aprile 2020, i benefici premiali per la compensazione e il rimborso del credito Iva spettano anche ai contribuenti che abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5 calcolando la media dei punteggi relativi ai periodi d'imposta 2018 e 2019.

L'UTILIZZO E LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI

Nella presente procedura si evidenziano le modalità di utilizzo e contabilizzazione del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto dei beni strumentali.

Va rammentato che detto credito d'imposta è stato introdotto lo scorso anno dalla L. 160/2019 ed è stato riproposto dalla L. 178/2020 con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dallo scorso 16 novembre 2020; oltre all'allungamento della finestra temporale, sono state aumentate le misure del *bonus* e sono state introdotte nuove fattispecie.

Le misure del credito

Con riferimento ai beni "ordinari" (ossia gli investimenti che non hanno i requisiti tecnologici e di interconnessione che possono farli rientrare nel novero di "industria 4.0") il *bonus* è stato incrementato per il solo 2021 al 10%, mentre dal 2022 tornerà al 6%.

Dal 16 novembre 20 sono agevolabili anche gli acquisti di *software* "ordinari".

Le misure ordinarie

Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione»)	Da 16.11.2020 a 31.12.2021 (30.06.2022 con «prenotazione» comma 1055)	Da 01.01.2022 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione» comma 1055)
6% max: 2 milioni di euro	10% 15% (<i>smart working</i>) max: 2 milioni di euro (materiali) 1 milione di euro (immateriali)	6% max: 2 milioni di euro (materiali) 1 milione di euro (immateriali)

Si tenga conto che nel verificare il momento in cui l'investimento è stato realizzato occorre considerare una "proroga" di 6 mesi, nel caso in cui al 31.12 dell'anno precedente sia stato effettuato l'ordine del bene e sia stato pagato un acconto di almeno il 20%.

Con riferimento ai beni tecnologici 4.0 il *bonus* è decisamente più elevato e dipende dal momento in cui è stata fatto l'investimento e dall'importo di questo (occorre verificare lo scaglione dimensionale). Si evidenzia che oltre ai beni materiali (di cui all'allegato A della L. 232/2016) sono agevolabili anche alcuni beni immateriali (di cui all'allegato B della L. 232/16, quali *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni).

Le misure "maggiorate"

	Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione»)	Da 16.11.2020 a 31.12.2021 (30.06.2022 «prenotazione») comma 1056	Da 01.01.2022 a 31.12.2022 (30.06.2023 «prenotazione») comma 1057
Materiali			
≤ 2,5 milioni di euro	40%	50%	40%
> 2,5 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro	20%	30%	20%
> 10 milioni di euro ≤ 20 milioni di euro	—	10%	10%

	Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione»)	Da 16.11.2020 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione») comma 1058
Immateriali		
≤ 700.000 euro	15%	20%
≤ 1 milione di euro	—	

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili secondo diversi presupposti:

- il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile nell'anno successivo all'entrata in funzione del bene; pertanto gli investimenti effettuati nel 2020 in applicazione di tale disposizione danno diritto ad un credito d'imposta utilizzabile già dallo scorso 1.1 (in realtà serviva l'approvazione dei codici tributo necessari, che sono stati recentemente introdotti dalla risoluzione n. 3/E/2021);
- il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato a partire dal momento in cui avviene l'entrata in funzione del bene (per i beni ordinari) ovvero l'interconnessione (per i beni 4.0), senza attendere il successivo periodo d'imposta.

Cambia anche la modalità di fruizione del credito:

- il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile su di un arco di 5 anni (3 per gli immateriali 4.0), in quote costanti;
- il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato in un periodo molto più breve, ossia 3 anni. Per i beni ordinari, se il contribuente ha ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, è possibile l'utilizzo in unica soluzione.

I tempi di utilizzo

	Da 01.01.2020 a 31.12.2020	Da 16.11.2020 a 31.12.2021	Da 01.01.2022 a 31.12.2022
Materiali 4.0	5	3 (se ricavi < 5 milioni: <u>1</u>)	3
Immateriali 4.0	3		
Materiali e immateriali «No 4.0»	5		

I codici tributo

Con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per la compensazione nel modello F24 di detti crediti d'imposta; tali compensazioni dovranno avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (quindi queste deleghe F24 non possono essere presentate tramite i canali *home banking*).

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

Per il credito d'imposta previsto dalla L. 160/2019 i codici tributo sono i seguenti:

- beni ordinari: "6932" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019";
- beni materiali 4.0: "6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019";
- beni immateriali 4.0: "6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019".

Analogamente, sono stati introdotti anche i codici tributo utilizzati per il nuovo credito d'imposta introdotto dalla L. 178/2020:

- beni ordinari materiali e immateriali: "6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020";
- beni materiali 4.0: "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020";
- beni immateriali 4.0: "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".

Obblighi documentali

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare tutta la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento, pena la revoca dell'agevolazione.

In particolare **occorre che in fattura sia riportata la seguente dicitura.**

"Bene al quale spetta il credito d'imposta dell'art. 1, commi da 184 a 194, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 o il credito d'imposta dell'articolo 185, commi da 4 a 8 del disegno di legge di Bilancio 2021, approvato da governo il 16.11.2020".

La mancata indicazione in fattura del riferimento normativo determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Pertanto è stato precisato che in caso di fattura in

La mancata indicazione in fattura del riferimento normativo determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Pertanto in caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche con apposito timbro; nel caso di fattura elettronica è possibile, qualora la dicitura non sia stata riportata dal fornitore, stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile, oppure in alternativa realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare in maniera sostitutiva.

La contabilizzazione

Il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti è da considerarsi un contributo in conto impianti, e consiste in una erogazione da un soggetto pubblico a favore del contribuente per incentivarlo a effettuare investimenti.

I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza.

Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Con riferimento al credito d'imposta in commento la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l'entrata in funzione (per i beni ordinari) ovvero con l'interconnessione (per i beni 4.0); al rispetto dei requisiti il diritto a fruire del credito d'imposta avviene automaticamente.

Sotto il profilo contabile, il principio contabili indica 2 modalità. I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti.

Ciò può essere applicato con 2 metodi:

- a) con il primo metodo (**metodo indiretto**) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella **voce A5** "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'**iscrizione di "risconti passivi"**; di conseguenza, sono imputati al Conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio. L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al Conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

Esempio

A gennaio 2021 Alfa srl (ricavi pari ad euro 2 milioni) ha acquistato un bene strumentale al prezzo di euro 10.000, immediatamente entrato in funzione; il credito d'imposta (10%) è pertanto pari ad euro 1.000 ed immediatamente utilizzabile. Aliquota di ammortamento del 20%.

Di seguito la contabilizzazione con metodo indiretto.

Immobilizzazione	a	Fornitore	10.000
Credito d'imposta investimenti	a	Contributo conto impianti (A5 c/e)	1.000
Ammortamento	a	Fondo ammortamento	2.000

Poiché l'ammortamento del bene avviene sull'arco di 5 anni, anche il provento legato al contributo deve essere ripartito sul medesimo arco temporale; il primo anno andrà quindi riscontato una quota pari a 4/5 del contributo.

Contributo conto impianti (A5 a c/e)	Risconti passivi	800
--------------------------------------	------------------	-----

Da notare che tale risconto del provento nulla ha a che fare con l'utilizzo del credito, che invece è legato alle indicazioni previste dalla norma.

In particolare, gli investimenti effettuati ai sensi della L. 178/2020 da soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro danno un credito d'imposta utilizzabile in unica soluzione.

- b) con il secondo metodo (**metodo diretto**) i contributi sono portati a **riduzione del costo delle immobilizzazioni** materiali cui si riferiscono. Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

Immobilizzazione	a Fornitore	10.000
Credito d'imposta investimenti	a Immobilizzazione	1.000
Ammortamento	a Fondo ammortamento	1.800

Come detto, la fruizione del credito non varia ed è indipendente dalla modalità di contabilizzazione prescelta.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati